



COMUNE DI CEREА

PROVINCIA DI VERONA

N. **10** Reg. Delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione D'urgenza di Pubblica convocazione.

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER IL SERVIZIO RIFIUTI 2022-2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022.

Nell'anno **duemilaventidue**, addì **ventotto** del mese di **maggio** alle ore 10:00, nella Sala delle Adunanze Consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione D'urgenza in seduta pubblica di convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone di:

FRANZONI MARCO	P	BRUSCHETTA PAOLO	P
FARRONATO MARTINA	P	ROSSIGNOLI ALESSIA	A
ZAGO MATTEO	P	CALZA FRANCESCO	A
ZANDONA' ENRICO	P	POSSENTI GIANLUCA	A
PETTENE PIERPAOLA	P	BISSOLI GIORGIO	P
SAGGIORO STEFANO	P	CAVALER MILKO	P
MODENESE MARCO	P	FADINI LARA	P
MERLIN LAURA MARIA	A	BRENDAGLIA STEFANO	P
OLIVIERI ELENA	P	FANTON BRUNO	A
LA SPINA STEFANO	A	LANZA MATTEO	A
PETTENE NICOLA	P	MORANDI CRISTINA	P

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sambugaro Umberto.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il sig. MODENESE MARCO, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere ed a deliberare **sull'oggetto sopraindicato**, depositato tre giorni liberi, non festivi, prima della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione del Vicesindaco:

Premesso che:

- la legge 147/2013 e il DPR n. 158/1999 disciplinano l'imposizione in materia di servizio rifiuti tramite la TARI;
- nello specifico, l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede che la tassa sui rifiuti (TARI) deve finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Vista la deliberazione di ARERA del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif di approvazione del metodo tariffario rifiuti per il periodo 2022/2025;

Dato atto che la citata delibera di ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità precedenti;

La procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Preso atto che:

- l'“Ente territorialmente competente” è definito da ARERA come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;
- il “Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti” è definito da ARERA come il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU (o rifiuti urbani), ivi inclusi i comuni che gestiscono il servizio in economia;
- l'Ente di governo dell'Ambito o Egato è definito da ARERA come il “soggetto istituito ai sensi del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138”;
- per il Comune di Cerea (Vr) l'Ente di governo dell'Ambito (Egato), istituito ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, è il Consiglio di Bacino denominato “Verona Sud” come definito dalla legge regionale n. 52 del 2012 e dalla Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 588 del 2015;

Visto l'art. 58-quinquies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116;

Ricordato che il Comune di Cerea ha affidato il servizio integrato di gestione dei rifiuti alla Società partecipata S.I.V.E. - Servizi Intercomunali VERonapianura S.r.l. di Legnago;

Considerato che il piano economico-finanziario (PEF) 2022, come predisposto dal soggetto gestore, è stato trasmesso al Consiglio di bacino Verona sud;

Vista la delibera n. 7 del 16/05/2022 del Consiglio di Bacino “Verona Sud” con la quale si approva e valida il PEF 2022 predisposto da S.I.V.E. per il Comune di Cerea, che si allega alla presente deliberazione;

Ravvisata la necessità di prendere atto del PEF predisposto dal soggetto gestore, approvato e validato da parte del Consiglio di Bacino “Verona Sud” che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

Considerato altresì che la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) disciplina la tassa rifiuti (TARI);

Letti in particolare i commi da 650 a 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in

relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021 n. 228, come integrato dall'art. 43, comma 11, del DL 17/05/2022, n. 50, il quale prevede che i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare le tariffe della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Tuttavia, nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia differito a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione delle tariffe coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione di bilancio utile;

Visto l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del DL 30/12/2021, n. 228, che ha differito al 31 maggio 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone:

- che gli enti locali deliberino le tariffe relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Preso dunque atto che le tariffe TARI approvate entro il 31 maggio 2022 hanno effetto dal 1° gennaio 2022;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Verona per il 2022;

Vista le relazioni tecniche allegate al piano economico-finanziario (allegati B e C alla presente deliberazione);

Visto il regolamento per l'applicazione della TARI;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il regolamento generale delle entrate comunali;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del settore ragioneria e tributi, Dottor Marcello Quecchia;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile del settore ragioneria e tributi, Dottor Marcello Quecchia;

Sentiti gli interventi (**Vedi allegato**);

Con voti 10 Favorevoli (Maggioranza + Bissoli), 1 Contrario (Bruschetta) e 1 Astenuto (Cavaler) espressi in forma palese dai n° 12 Consiglieri presenti.

DELIBERA

- 1) di prendere atto ed approvare il piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022 (allegato A alla presente deliberazione), nonché le relazioni tecniche della Sive (allegato B) e del Comune (allegato C) allegate al PEF stesso, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come predisposto dal soggetto gestore S.I.V.E. - Servizi Intercomunali Veronapianura S.r.l. ed approvato e validato dal Consiglio di Bacino "Verona Sud" con la deliberazione n. 7 del 16/05/2022 del Consiglio di Bacino "Verona Sud";

- 2) di approvare per l'anno 2022 le tariffe della TARI come inserite nell'allegato D alla presente deliberazione;
- 3) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Verona;
- 4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- Ritenuta l'urgenza di provvedere;
- Con voti 10 Favorevoli (Maggioranza + Bissoli), 1 Contrario (Bruschetta) e 1 Astenuto (Cavaler) espressi in forma palese dai n° 12 Consiglieri presenti.

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile data l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MODENESE MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sambugaro Umberto

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Generale che il presente verbale viene pubblicato oggi 07-06-2022 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
(n. 809 R.P.)

Lì 07-06-2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n. 267/00 il giorno 17-06-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sambugaro Umberto